

Esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Pronte le istruzioni Inps



Con [circolare n. 40 del 2 marzo 2018](#), l'INPS illustra le condizioni per il diritto all'esonero contributivo e fornisce le istruzioni per l'adeguamento della denuncia contributiva. L'agevolazione potrà essere fruita mediante conguaglio operato sulle denunce contributive a partire da mese di competenza marzo 2018. Per il recupero dell'esonero relativo a periodi arretrati eventualmente spettanti, riferiti al periodo compreso tra gennaio e febbraio 2018, i datori di lavoro che abbiano già provveduto alle assunzioni potranno utilizzare i

flussi UniEmens dei mesi di competenza marzo, aprile e maggio 2018.

Così l'esonero

Allo scopo di promuovere forme di occupazione giovanile stabile, la legge 205/2017 ("Legge di Bilancio 2018") ha introdotto un nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti effettuate a **partire dal 1° gennaio 2018**, con esclusione dei rapporti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico.

L'esonero spetta a condizione che l'assunzione con contratto di lavoro subordinato riguardi soggetti che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.

Per le sole assunzioni effettuate nel corso dell'anno 2018, il limite di età del soggetto da assumere è innalzato fino ai trentacinque anni.

La misura dell'incentivo è pari al 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.

La durata del beneficio è pari a **trentasei mesi** a partire dalla data di assunzione.

L'agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di mantenimento in servizio, dal 1° gennaio 2018, del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, a condizione che questi non abbia compiuto il trentesimo anno di età. In questo caso, il beneficio può essere applicato per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando l'importo massimo pari a 3.000

euro.

L'esonero è, inoltre, elevato nella misura del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per trentasei mesi a partire dalla data di assunzione e sempre nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile, nelle ipotesi in cui le assunzioni a tempo indeterminato riguardino giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso lo stesso datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

[Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti n. 40 del 2 marzo 2018,](#) con oggetto: LAVORO – Esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1, commi 100- 108 e 113-114, della [legge 27 dicembre 2017, n. 205.](#) Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.

Piani individuali di risparmio a lungo termine (Pir). In una circolare i chiarimenti delle Entrate per

risparmiatori e operatori



Arrivano i [chiarimenti delle Entrate](#) per risparmiatori e operatori del settore sui piani individuali di risparmio a lungo termine, dopo le [linee guida](#) sul regime di non imponibilità introdotto dalla legge di bilancio 2017 pubblicate nel mese di ottobre scorso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La [circolare n. 3/E](#) di oggi, infatti, illustra le principali caratteristiche del nuovo regime e individua le soluzioni ad alcune criticità emerse nel confronto tra Ministero, Entrate e principali associazioni di categoria (ABI, ANIA, Assogestioni).

Cosa sono i Pir

La legge n. 232/2016 ha introdotto nel nostro ordinamento un regime di non imponibilità per gli investimenti operati tramite piani individuali di risparmio a lungo termine. I redditi generati da questi prodotti finanziari non sono soggetti a imposizione, pertanto non sono tassati come redditi di capitale e diversi di natura finanziaria e non sono soggetti all'imposta di successione. L'obiettivo della norma è canalizzare il risparmio delle famiglie verso investimenti

produttivi di lungo termine, favorendo in questo modo la crescita del sistema imprenditoriale italiano. Condizione per fruire del regime è effettuare investimenti in attività finanziarie riconducibili ad imprese italiane ed estere (radicate in Italia), rispettando determinati vincoli di composizione, limiti di concentrazione e divieti nonché mantenere gli investimenti per almeno 5 anni.

Il perimetro della disciplina

In generale, il nuovo regime di non imponibilità introdotto dalla legge di bilancio 2017 riguarda le persone fisiche fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che conseguono redditi di natura finanziaria al di fuori dell'esercizio di un'attività di impresa. Dal punto di vista oggettivo, invece, a essere coinvolti sono i redditi di capitale (art. 44 del Tuir) e i redditi diversi di natura finanziaria (art. 67, comma 1). Tra le principali caratteristiche del regime, vi è il divieto di essere titolari di più di un Pir e il limite massimo dell'importo investito, che non può superare complessivamente il valore di 150mila euro, con un limite annuo di 30mila euro. Inoltre, per poter fruire del regime di non imponibilità, bisogna detenere gli investimenti per almeno 5 anni. Per quanto riguarda gli adempimenti fiscali relativi al Pir, questi sono svolti esclusivamente dall'intermediario presso il quale il Piano di risparmio è costituito o trasferito.

Principali nodi affrontati dalle Entrate

Nel [documento di prassi](#), l'Agenzia affronta molte criticità e aspetti operativi. In particolare, il chiarimento più importante riguarda gli strumenti finanziari derivati, che sono ammessi nell'ambito del Pir solo a determinate condizioni. Altra precisazione rilevante per gli operatori riguarda la possibilità di utilizzare il criterio del costo medio ponderato complessivo in caso di dismissione degli investimenti in alternativa al costo medio annuo previsto

dalla normativa specifica.

Come comportarsi in caso di cessione o rimborso prima dei 5 anni

In caso di dismissione prima del quinquennio o di mancato rispetto delle condizioni previste dalla Legge, i redditi percepiti sono soggetti a tassazione secondo le regole ordinarie e senza applicazione delle sanzioni. Se l'attività viene ceduta o rimborsata, è possibile restare nel regime agevolato previsto dal Pir se entro 90 giorni viene effettuato il reinvestimento in altri strumenti finanziari, nel rispetto dei vincoli di investimento previsti dal regime. In caso di mancato reinvestimento, invece, il versamento delle imposte e degli interessi va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui cade il termine ultimo per il reinvestimento. *(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 26 febbraio 2018)*

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3 E del 26 febbraio 2018,](#) con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivazione fiscale del risparmio di lungo termine – Regime fiscale agevolati per i piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) – Articolo 1, commi da 100 a 114, L 11/12/2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) – Art. 57, del DL 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21/06/2017, n. 96

[Linee guida, pubblicate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze, per l'applicazione della normativa sui piani di risparmio a lungo termine](#) – Art. 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017) (link esterno al sito: www.finanze.it)

Bonus pubblicità: il Dipartimento per l'informazione e l'editoria aggiorna le istruzioni

Aggiornati i chiarimenti del Dipartimento per l'informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio che anticipano i contenuti del D.P.C.M. attuativo del Tax credit sugli investimenti pubblicitari.

Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo: nuovi chiarimenti sull'applicazione della disciplina nel settore del software

Diffusa la [circolare](#) con le istruzioni sull'applicazione della disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo nel settore del *software*. Il [documento di prassi](#) fornisce i criteri sistematici per l'individuazione delle attività ammissibili del settore del software alla luce dei principi contenuti nel cosiddetto Manuale di Frascati. Infine, in considerazione della natura automatica dell'incentivo, la [circolare](#) richiama l'attenzione sulla necessità che la

documentazione che l'impresa è tenuta a predisporre e conservare per i successivi controlli contenga tutti gli elementi atti a dimostrare la rispondenza delle attività svolte ai criteri sopra richiamati.

L'agevolazione in pillole

Credito d'imposta del 50% su spese incrementalmente in Ricerca e Sviluppo R&S, riconosciuto fino a un massimo annuale di 20 milioni di €/anno per beneficiario e computato su una base fissa data dalla media delle spese in Ricerca e Sviluppo negli anni 2012-2014.

Il credito d'imposta può essere utilizzato, anche in caso di perdite, a copertura di un ampio insieme di imposte e contributi.

Sono agevolabili tutte le spese relative a ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale: costi per personale altamente qualificato e tecnico, contratti di ricerca con università, enti di ricerca, imprese, start up e PMI innovative, quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e privative industriali.

La misura è applicabile per le spese in Ricerca e Sviluppo che saranno sostenute nel periodo 2017-2020.

Il beneficio è cumulabile con:

- Superammortamento e Iperammortamento
- Nuova Sabatini
- Patent Box
- Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE)
- Incentivi agli investimenti in *Start up* e PMI innovative
- Fondo Centrale di Garanzia

Soggetti destinatari dell'incentivo

Tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa (imprese, enti

non commerciali, consorzi e reti d'impresa), indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano;

- Imprese italiane o imprese residenti all'estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo in proprio o commissionano attività di Ricerca e Sviluppo;
- Imprese italiane o imprese residenti all'estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo su commissione da parte di imprese residenti all'estero.

Link ai documenti:

[Circolare Ministero dello Sviluppo Economico del 9 Febbraio 2018, n. 59990](#), con oggetto: OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Ulteriori istruzioni sull'applicazione della disciplina del nel settore del *software* – Documentazione che l'impresa è tenuta a predisporre e conservare per i successivi controlli – Art. 3, del D.L. 23/12/2013, n. 145, conv., con mod., dalla L. 21/02/2014, n. 9 – Decreto 27/05/2015 – Comunicazione della Commissione Ue (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014

[Circolare n. 13 E del 27 aprile 2017 – OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Art. 3, del DL 23/12/2013, n. 145, conv., con mod., dalla L ...](#)

[Risoluzione n. 12 E del 25 gennaio 2017 – OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo \(Bonus R&S\) – Cumulabilità del credito ...](#)

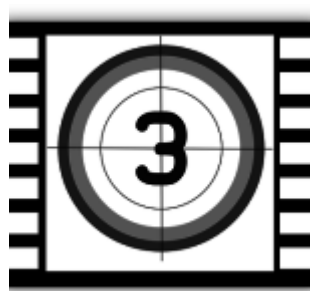
[Circolare n. 5 E del 16 marzo 2016 – OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Art. 3, del DL n.](#)

[145/2013, conv., con mod., dalla L n. 9/2014, ...](#)

[Risoluzione n. 97 E del 25 novembre 2015 – OGGETTO: RISCOSSIONE – AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo – Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo ...](#)

[Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 27 maggio 2015 \(in "Finanza & Fisco" n. 15/2015, pag. 1071\), con il quale sono state adottate le disposizioni applicative necessarie al pieno funzionamento del **bonus R&S**, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione in caso di fruizione indebita.](#)

**Voucher digitalizzazione.
Termine finale di
presentazione posticipato
alle ore 17.00 del 12
febbraio 2018**



Con [decreto direttoriale 9 febbraio 2019](#) disposta la proroga del termine finale di presentazione delle domande di accesso al contributo tramite voucher alle micro, piccole e medie imprese per la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico. Al fine di consentire comunque alle imprese il completamento delle attività di

predisposizione delle domande e l'invio delle stesse, **il termine finale di presentazione** è posticipato alle ore 17.00 del 12 febbraio 2018.

“Resto al Sud”: dal 15 gennaio le domande. Dal sito di Invitalia le informazioni utili per presentare il progetto

Tutto pronto per la partenza di “Resto al Sud”, l'incentivo che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali da parte dei giovani under 36 residenti nelle 8 regioni del Mezzogiorno. A partire dalle 12.00 di lunedì 15 gennaio 2018, infatti, gli aspiranti imprenditori potranno presentare domanda sul sito di Invitalia per chiedere le agevolazioni.

Ecco alcune informazioni utili per presentare il tuo progetto.

Diffusa la Circolare attuativa della misura “Resto

al Sud”

Con circolare 22 dicembre 2017, n. 33 del Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri stabiliti i tempi e modalità per la presentazione delle domande, descrive i criteri di valutazione delle proposte progettuali e le disposizioni operative per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Il provvedimento amministrativo generale, emanato dal Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, spiega le modalità di funzionamento degli incentivi rivolti ai giovani fino a 35 anni che vogliono avviare un'attività imprenditoriale nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Modificata la comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per chi investe al Sud



Nuovo *restyling*, a partire dall'11 gennaio 2018, per il modello di comunicazione per accedere al credito d'imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno (Bonus Sud). Le modifiche, come spiega la parte motiva del [provvedimento del 29 dicembre 2017, prot. n. 306414/2017](#), sono necessarie per adeguarlo alla normativa europea

entrata in vigore successivamente alla sua approvazione. In particolare, al Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017 che modifica il Regolamento (UE) 651/2014 (Regolamento generale di esenzione – GBER). Tali disposizioni comunitarie, infatti, hanno effetto sui regimi di aiuti a finalità regionale agli investimenti, *Ciò ha comportato:*

- la soppressione della disposizione che escludeva dal campo di applicazione degli aiuti a finalità regionale i beneficiari che, nei due anni precedenti la domanda di aiuti agli investimenti, avevano chiuso una stessa attività o un'attività analoga nel SEE o che avevano concretamente in programma di farlo entro 2 anni dal completamento dell'investimento;
- l'introduzione di una nuova disposizione che obbliga il beneficiario che presenta domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti a confermare che non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto nei due anni precedenti la domanda di aiuto ed a impegnarsi a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto.

Le modifiche alle istruzioni al quadro C "Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia" recepiscono, inoltre, le indicazioni fornite dalle Prefetture sull'applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di documentazione antimafia.

[Link al testo del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017, prot. n. 306414/2017,](#)
recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 7- quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio

2017, n. 18, approvato con [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017](#)», pubblicato il 29 dicembre 2017 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Per saperne di più:

[Link alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12 E del 13 aprile 2017:](#) con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208, come modificato dall'[articolo 7-quater del D.L. 29/12/2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/02/2017, n. 18](#) – Modifiche alla disciplina – Ambito territoriale – Misura del credito d'imposta – Limite massimo costi ammissibili

Per quanto compatibile e per quanto non espressamente trattato nella circolare n. 12/2017, in particolare in relazione ai requisiti di accesso all'agevolazione previsti dalla normativa europea, si rinvia alle istruzioni impartite con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016.

[Le prime istruzioni per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015](#)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34 E del 3 agosto 2016:](#) «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno – Soggetti beneficiari – Spese agevolabili - Esemplicazioni – Modalità di computo e di utilizzo del credito d'imposta – Rilevanza del bonus ai fini fiscali – Tassabilità del contributo – Art. 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208 – [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 45080 del 24/03/2016](#)»

Decreto-legge Sud. Le misure in materia di credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi

Il testo del Decreto-Legge 29 dicembre 2016, n. 243, conv., con mod., dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 18, recante:
«Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»

Iper ammortamento: le istruzioni per l'adempimento documentale relativo alla perizia per la fruizione

La disciplina agevolativa introdotta dai commi 9 e 10 dell'art. 1 della legge 232 del 2016 (legge di Stabilità 2017), concernente gli investimenti in determinati beni strumentali (materiali e immateriali) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello c.d. "Industria 4.0", subordina il diritto alla maggiorazione delle quote di ammortamento deducibili ai fini delle imposte sul reddito anche al rispetto di uno specifico adempimento documentale. In considerazione dell'approssimarsi della data del 31 dicembre 2017, che per la generalità dei soggetti costituisce il termine entro il quale occorre procedere a tale adempimento, la circolare fornisce indicazioni in ordine al contenuto e alle modalità di redazione della perizia giurata o dell'attestato di conformità o della dichiarazione avente valore di autocertificazione.

In Gazzetta ufficiale il D.M. attuativo della misura “Resto al Sud”



Pubblicato in *Gazzetta ufficiale* il [decreto del Ministero per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174](#), attuativo della misura “Resto al Sud” di cui all'[articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123](#), recante «*Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno*»

La misura, è rivolta ai soggetti di età compresa **tra i 18 ed i 35 anni** che siano residenti nelle regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**, al **momento della presentazione della domanda** (o vi trasferiscano la residenza entro un termine breve ([vedi, art. 3, lett. a\) comma 1, DM n. 174/2017](#)); in tal modo si cerca di agevolare la migrazione di ritorno di chi, in passato, si sia trasferito all'estero) e **non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio al 21 giugno 2017** (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 91/2017) e nemmeno beneficiari, nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità ([vedi, art. 3, lett. b\) comma 1, DM n. 174/2017](#)).

Tali soggetti potranno presentare istanza di accesso alla misura attraverso una piattaforma dedicata sul sito

istituzionale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, individuata come soggetto gestore della misura. Al soggetto gestore (Invitalia) è affidata l'istruttoria delle richieste di finanziamento, le quali potranno essere presentate fino a esaurimento delle risorse stanziare dai soggetti legittimati **che siano già costituiti (al momento della presentazione delle domande) o che si costituiscano**, come impresa, nelle seguenti forme giuridiche: a) impresa individuale; b) società, ivi incluse le società cooperative ([vedi, art. 3, comma 2, DM n. 174/2017](#)).

Le società potranno essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti anagrafici sopra indicati, alla duplice condizione che la presenza di tali soci nella compagine sociale **non sia superiore ad un terzo dei componenti** e che detti soci privi dei requisiti non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soci.

I beneficiari della misura dovranno mantenere la residenza nelle citate regioni per tutta la durata del finanziamento e le imprese e le società da essi costituite **dovranno avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e operativa nelle stesse regioni** . ([vedi, art. 3, comma 3, DM n. 174/2017](#)).

Inoltre, al momento dell'accettazione del finanziamento e per tutta la durata del rimborso dello stesso, il beneficiario, a pena di decadenza, non dovrà risultare titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto ([vedi, art. 3, comma 6, DM n. 174/2017](#)).

Ciascun richiedente legittimato potrà ricevere un finanziamento fino a un massimo di 50.000 euro, aumentabile, in alcuni casi, fino a un ammontare massimo complessivo di 200.000 euro, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno

2014, sulla disciplina degli aiuti *de minimis*. Dal momento che il finanziamento potrà essere concesso esclusivamente a soggetti con i predetti requisiti, discende che potranno essere erogati, nel caso di società, fino a complessivi 200.000 euro per compagini composte da quattro soci con requisiti ed, eventualmente, da ulteriori soci (uno o, al massimo, due) privi dei requisiti ([vedi art. 7, comma 2, DM n. 174/2017](#)). Inoltre ai richiedenti costituiti in forma di società cooperativa potranno essere concesse anche le agevolazioni a valere sul fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 ([vedi, art. 3, comma 5, DM n. 174/2017](#)).

I finanziamenti sono così configurati:

a) 35 per cento come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura;

b) 65 per cento sotto forma di prestito, concesso da istituti di credito, da rimborsare entro otto anni complessivi dalla concessione del finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento. Tale prestito è accompagnato da un contributo in conto interessi, corrisposto dal soggetto gestore della misura agli istituti di credito che avranno concesso il finanziamento, nonché da una garanzia prestata dallo Stato attraverso il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, nella misura stabilita dal decreto. Le condizioni tipo dei mutui saranno definite da apposita convenzione tra Invitalia e l'Associazione Bancaria Italiana ([vedi, art. 7, comma 3, DM n. 174/2017](#)).

Potranno essere finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici, mentre saranno **escluse dal finanziamento le attività libero-professionali e del commercio**, a meno che, in

quest'ultima ipotesi, il giovane imprenditore non intenda produrre dei beni in proprio da vendere ([vedi, art. 1 del D.L. 91/2017](#)). In ogni caso i finanziamenti non potranno essere utilizzati per spese relative alla progettazione, alle consulenze e all'erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle società, nonché agli organi di gestione e di controllo delle società stesse.

Le domande potranno essere presentate **a partire dal 15 Gennaio 2018** fino ad esaurimento delle risorse stanziare esclusivamente *online*, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia accedendo al sito www.invitalia.it. Le domande sono valutate in ordine cronologico di arrivo.

[Link al decreto del Ministero per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174](#), attuativo della misura "Resto al Sud" di cui [all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno»](#)

**Voucher
internazionalizzazione:
prorogati i termini di**

apertura e chiusura dello sportello



Visto l'interesse manifestato dalle imprese e l'elevato numero di accessi alla fase di registrazione, al fine di garantire a tutte le richiedenti una assistenza tecnica puntuale, con [decreto del Direttore Generale](#) per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del 27

novembre 2017 è stato prorogato il **termine di apertura** dello sportello per l'invio delle domande di accesso al *Voucher* per l'internazionalizzazione **alle ore 12.00 del 4 dicembre 2017**. Le imprese potranno presentare le domande di accesso **fino alle ore 16.00 del 6 dicembre 2017**. Nel caso in cui le domande pervenute esauriscano le risorse finanziarie disponibili prima del termine previsto, lo sportello agevolativo potrà essere chiuso anticipatamente. *(Così, comunicato Mise del 28 Novembre 2017)*

Questo il testo dell'articolo unico 1 del [decreto del Direttore Generale](#) per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del 27 novembre 2017: «*I termini, iniziale e finale, di cui all'articolo 7, comma 6, lettera b), del decreto del Direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del 18 settembre 2017, previsti per l'invio delle domande di accesso alle agevolazioni, sono posticipati rispettivamente alle ore 12.00 del 4 dicembre 2017 e alle ore 16.00 del 6 dicembre 2017*».

[Vedi anche: PMI e reti di impresa: aperta la procedura online per compilare la domanda Voucher per l'internazionalizzazione](#)

Credito d'imposta a sostegno degli investimenti pubblicitari incrementali. In attesa del D.P.C.M. attuativo i chiarimenti della presidenza del Consiglio dei ministri



Pubblicate le istruzioni sul Bonus pubblicità

Con l'articolo 57-*bis* del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, è stato introdotto il *Tax credit* per investimenti pubblicitari. Un agevolazione erogata nella forma del credito d'imposta, sugli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale. Mentre la Camera dei deputati è in procinto di convertire in legge il cd. Decreto "*fiscale*" che ha esteso il novero dei **beneficiari** del credito

d'imposta agli **enti non commerciali** ed inserito tra gli investimenti agevolati anche quelli effettuati sulla **stampa on line "registrata"**, il Dipartimento per l'informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio anticipa i contenuti del D.P.C.M. attuativo del *Bonus* di prossima adozione con la pubblicazione dei chiarimenti di seguito riprodotti.

I chiarimenti pubblicati sul sito web del Dipartimento per l'informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio che anticipano i contenuti del D.P.C.M. attuativo del Tax credit sugli investimenti pubblicitari di prossima adozione

Con [l'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96](#), è stata introdotta una importante agevolazione di natura fiscale, **nella forma del credito d'imposta, sugli investimenti pubblicitari incrementali** programmati ed effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.

Con [l'articolo 4 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148](#), è stato anche definito lo stanziamento delle risorse finalizzate a questa misura: **per il 2018 sono dedicati 62,5 milioni di euro, di cui:**

- 50 milioni per gli investimenti sulla stampa (20 per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2017, più 30 per quelli da effettuare nel 2018);
- 12,5 milioni per gli investimenti da effettuare nel 2018 sulle emittenti radio-televisive.

La legge ha demandato ad un Regolamento di attuazione il compito di disciplinare tutti gli aspetti della misura non direttamente regolati dalla legge, comprese le procedure operative che sono state definite con l'Agenzia delle Entrate;

il Regolamento è in corso di adozione.

Nella consapevolezza che le imprese destinatarie attendono di conoscere i contenuti caratterizzanti di questo nuovo incentivo per pianificare i loro investimenti pubblicitari, il Dipartimento ha deciso di pubblicare delle informazioni essenziali che seguono.

I chiarimenti che vengono illustrati qui di seguito anticipano, quindi, i contenuti principali del Regolamento di prossima adozione.

1. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del credito d'imposta i soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore superi di almeno l'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

2. Misura del beneficio

Il credito d'imposta è pari al **75 per cento del valore incrementale** degli investimenti effettuati, **elevato al 90 per cento** nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e *start-up* innovative; per microimprese, piccole e medie imprese si intendono quelle definite dalla raccomandazione n.2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e dal [decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005; per *start-up* innovative si intendono quelle definite dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Il credito d'imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l'ammontare delle risorse stanziare. In tal caso, si provvede ad una ripartizione

percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.

Al riguardo, è importante ricordare che i limiti di spesa sono distinti per gli investimenti sulla stampa e per quelli sulle emittenti radio-televisive, in coerenza con il fatto che gli stessi stanziamenti delle risorse sono stati distinti dalla legge per i due tipi di media. Questo significa che, in presenza di investimenti su entrambi i media, il soggetto richiedente può vedersi riconosciute due diversi di crediti d'imposta, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari.

Nel caso in cui sia accertato che l'ammontare complessivo del credito richiesto non esaurisca le risorse stanziare, tali risorse, secondo il generale funzionamento di tali incentivi, andranno ad incrementare la dotazione finanziaria dell'anno successivo.

3. Investimenti ammissibili

Sono ammissibili al credito d'imposta gli investimenti riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, ovvero nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

In sede di prima attuazione, il beneficio è applicabile anche agli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 sempre con la stessa soglia incrementale riferita all'anno precedente.

ATTENZIONE: l'estensione al secondo semestre del 2017 riguarda tuttavia i soli investimenti effettuati sulla stampa, ed in questo caso sono ammessi anche gli investimenti effettuati sui *giornali on-line*.

In ogni caso, gli investimenti pubblicitari devono essere

effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di **testata giornalistica iscritta** presso il competente Tribunale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, **e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile.**

Sono escluse dal credito d'imposta le spese sostenute per l'acquisto di spazi destinati a servizi particolari; ad esempio: **televendite**, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o *chat-line* con servizi a sovrapprezzo.

Le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al **netto delle spese accessorie**, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

4. Limiti e condizioni di ammissibilità

Le spese per gli investimenti si considerano sostenute secondo le regole generali in materia fiscale previste dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.

L'effettività del sostenimento delle spese deve poi risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

ATTENZIONE: qualora il credito d'imposta richiesto sia superiore alla soglia di 150.000 euro, e richieda, pertanto, ai fini della liquidazione, l'accertamento preventivo di regolarità presso la Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell'interno, il richiedente potrà beneficiare del credito richiesto a condizione che sia iscritto (o abbia inoltrato alla Prefettura competente la richiesta di

iscrizione) agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190. A questo fine, le attività svolte dai soggetti richiedenti il beneficio si considerano comunque equiparate a quelle indicate dall'articolo 1, comma 53, della stessa legge n. 190.

La soluzione di ricorrere al **meccanismo delle "white list"** per la fruizione del beneficio, ove superiore alla soglia dei 150.000 euro, consentirà un decisivo snellimento della procedura di liquidazione, che diversamente sarebbe sottoposta ad una complessa verifica, presso la Banca Dati, di tutti i soggetti coinvolti nella gestione ed amministrazione delle società richiedenti. Naturalmente, l'Amministrazione effettuerà ogni dovuto controllo sull'esito delle richieste di iscrizione, come per tutti gli altri requisiti.

Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

5. Domanda di ammissione al beneficio

I soggetti interessati presentano la domanda di fruizione del beneficio nella forma di una comunicazione telematica (una "prenotazione") su apposita piattaforma dell'Agenzia delle Entrate, secondo il modello che ha definito la medesima Agenzia, usufruendo di una "finestra temporale" ampia (potrebbe essere dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno).

La comunicazione dovrà contenere:

- i dati identificativi dell'azienda (o del lavoratore autonomo);
- il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso dell'anno; ove gli investimenti riguardino sia la stampa che le emittenti radio-televisive, i costi andranno **esposti distintamente** per le due tipologie di media;
- il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell'anno precedente; (per "media analoghi" si intendono la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall'altra; **non il singolo giornale o la singola emittente**);
- l'indicazione dell'incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale ed in valore assoluto;
- l'ammontare del credito d'imposta richiesto per ognuno dei due media;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il possesso del requisito consistente nell'assenza delle condizioni ostative ed interdittive previste dalle disposizioni antimafia ai fini della fruizione di contributi e finanziamenti

6. Controlli

L'Agenzia delle Entrate e l'Amministrazione effettueranno i controlli di rispettiva competenza, in ordine all'effettivo possesso dei requisiti che condizionano l'ammissione al beneficio fiscale; ove sia accertata la carenza di taluno dei requisiti, e quindi l'indebita fruizione, totale o parziale, del beneficio, l'Amministrazione provvederà al recupero delle somme con le procedure coattive di legge.

o o o o

I chiarimenti di cui sopra dovrebbero dare un quadro

abbastanza chiaro e dettagliato di come funzionerà la misura del credito d'imposta, e dovrebbero consentire a tutti gli interessati, imprenditori e lavoratori autonomi, di assumere le loro decisioni di investimento anche nell'immediato, per il corrente anno, per poter sfruttare le risorse specificamente messe a disposizione per gli investimenti 2017, come spiegato nelle premesse e poi al punto 3.

In ogni caso il Dipartimento è a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento, che potrà essere richiesto con una semplice mail inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteriaicapodie@governo.it

Naturalmente, le risposte a quesiti che abbiano un rilievo generale saranno comunque pubblicate a vantaggio di tutti i possibili interessati.

Per saperne di più:

[Tax credit sugli investimenti pubblicitari. In attesa del decreto attuativo, estensione a regime alle testate online registrate e agli enti non commerciali](#)

[Link ai testi coordinati dell'art. 4 del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148 e dell'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 \(Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione](#)

[Link al testo del maxi emendamento approvato il 16 novembre dal Senato.](#)

Tax credit sugli investimenti pubblicitari. In attesa del decreto attuativo, estensione a regime alle testate online registrate e agli enti non commerciali

L'articolo 4, rubricato: (Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo) modificato dal maxiemendamento del Senato, interviene sulla disciplina del credito di imposta per investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. Per effetto delle modifiche, ora all'esame della Camera, il beneficio è esteso anche agli enti non commerciali ed anche a fronte di investimenti effettuati sulla stampa on line "iscritta" al Registro Stampa del Tribunale civile di competenza, e/o al ROC. Pertanto, le novità inserite nel maxiemendamento sono dunque individuabili, oltre che nell'estensione del beneficio agli enti non commerciali, anche nella "chiara" e a regime estensione agli investimenti relativi alla stampa on line.

PMI e reti di impresa: aperta la procedura online per

compilare la domanda Voucher per l'internazionalizzazione 2017

Al via la procedura di compilazione della domanda online per le piccole e medie imprese e le reti di impresa che intendono richiedere il Voucher per l'internazionalizzazione.

Digitalizzazione delle PMI: fissati i termini per la richiesta del voucher fino a 10 mila euro nella misura massima del 50% del totale delle spese

Con decreto direttoriale 24 ottobre 2017 sono state definite le modalità e i termini di presentazione delle domande del "voucher", di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico. Ciascuna impresa può beneficiare di un unico voucher di importo non superiore a 10 mila euro, nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili.

Le domande potranno essere presentate dalle imprese, esclusivamente tramite la procedura informatica che sarà resa

disponibile in questa sezione, a partire dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018. Già dal 15 gennaio 2018 sarà possibile accedere alla procedura informatica e compilare la domanda. Per l'accesso è richiesto il possesso della Carta nazionale dei servizi e di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese.

ZFU Sisma Centro Italia: nuovi chiarimenti Mise sulla determinazione dell'importo dell'agevolazione da richiedere

Il Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce, con la circolare n. 163472 del 7 novembre 2017, che le indicazioni per la quantificazione dell'importo dell'agevolazione da richiedere riportate nel modulo di domanda hanno lo scopo di orientare, e non di vincolare, la scelta dell'impresa, con l'obiettivo di commisurare l'agevolazione concessa alle effettive capacità della stessa impresa di beneficiarne nei periodi d'imposta previsti.

La riforma dello spettacolo è legge. Esteso l'Art Bonus e stabilizzazione dal 2018 tax credit musica



Nella giornata di mercoledì 8 novembre, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge [\(Atto Camera: 4652\)](#), recante: «*Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia*» (già approvato dal Senato della Repubblica il 20

settembre 2017 – vedi, stampato Senato n. 2287-bis). Nel provvedimento prevista la concessione del credito d'imposta del 65 per cento, per tutti i settori dello spettacolo. Inoltre, rinnovato e stabilizzato il *tax credit* per la musica. In particolare, l'**articolo 5 (Benefici e incentivi fiscali)** del DDL approvato estende il **c.d. Art-Bonus** e promuove la produzione musicale delle opere di **artisti emergenti**. Con riferimento al primo aspetto, dispone che il **credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno** della cultura spetta *anche* per le erogazioni liberali in denaro effettuate per il **sostegno delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione**. A tal fine, novella l'art. 1 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014). Con riferimento al secondo aspetto, dispone che il **credito d'imposta a favore delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali, nonché delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo,**

riconosciuto per il triennio 2014-2016 ai sensi dell'art. 7, commi da 1° 6, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), si applica **(nuovamente) a decorrere dal 1° gennaio 2018**, al fine di promuovere la **produzione musicale delle opere di artisti emergenti**. Inoltre, novellando il comma 2 dello stesso art. 7 citato, dispone che il credito di imposta è riconosciuto anche per le **opere terze**.

Manovra finanziaria 2018: il testo DDL che va al Senato



Si pubblica [ampio stralcio del testo](#) che domani (31 ottobre 2017) viene presentato al Senato per l'approvazione

Le novità fiscali della Legge di Bilancio 2018

Agevolazioni:

- per gli interventi di efficienza energetica,
- per le ristrutturazioni
- per l'acquisto di mobili,
- per sistemazione del verde
- canone concordato

Credito d'imposta per le spese di formazione 4.0

Velocizzazione delle procedure esecutive e limitazione dei motivi di opposizione al decreto ingiuntivo

Maggiorazione della deduzione degli ammortamenti

Differimento disciplina IRI

Modifiche al regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate realizzati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa

Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni

Sospensione deleghe di pagamento

Misure per gli interventi nei territori colpiti da eventi sismici

[Link al testo "bollinato" del disegno di legge, pronto per essere presentato alla Camere](#)

Disegni di legge (Atto Senato n. 2960)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

▪ **[Link al Testo correlato AS 2960 \(TOMOII\)](#)**

**Proroga con modifiche degli
"incentivi fiscali"**

all'investimento in start-up innovative": per la commissione Ue è compatibile le regole del mercato interno

Operative le modifiche che hanno rafforzato e reso permanenti gli incentivi fiscali per chi investe in startup innovative, previste dalla legge di bilancio per il 2017 (Commi 66-69) e ora autorizzate dalla Commissione europea (SA 47184) che il 18 settembre ha pubblicato la relativa decisione.

Mezzogiorno: istituite le zone economiche speciali (ZES) e introdotta la misura "Resto al sud" per la nuova imprenditorialità

Il Consiglio dei ministri, dei ministri di venerdì 9 giugno 2017, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti, ha approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

Il decreto, che fa seguito a quello dello scorso dicembre (D.L. 243/16) con il quale sono stati aumentati gli incentivi

agli investimenti industriali, prosegue lo sforzo del Governo di attivare interventi di aiuto ad alta intensità al Mezzogiorno. In particolare, il nuovo provvedimento mira a incentivare, anche con significative risorse aggiuntive, la nuova imprenditorialità, prevede una specifica disciplina per la istituzione di zone economiche speciali (ZES), con particolare riferimento alle aree portuali, nonché una serie di misure di semplificazione e per la velocizzazione degli investimenti, pubblici e privati, nel Mezzogiorno.

Beni strumentali 4.0: FAQ del MISE sull'iper ammortamento 2017

Super e iper ammortamento. On line le risposte del Ministero dello Sviluppo Economico alle domande frequenti sull'agevolabilità dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4".

Incentivi per l'attrazione di capitale umano. Le istruzioni

delle Entrate per gli stranieri che intendono trasferire la loro residenza fiscale in Italia

I requisiti necessari per accedere alle agevolazioni, le modalità di esercizio delle opzioni e gli effetti per chi sceglie di stabilirsi in Italia. Diffusi i chiarimenti delle Entrate su tutti i regimi agevolativi previsti per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale nel nostro Paese. Nella circolare n. 17/E del 23 maggio 2017 illustrate le caratteristiche e i meccanismi degli incentivi attualmente in vigore per “attrarre capitale umano”: dai cosiddetti “impatriati”, ovvero lavoratori dipendenti o autonomi, manager, lavoratori ad alta specializzazione e laureati, agli high net worth individual, neo residenti ad alta capacità contributiva, passando per docenti e ricercatori e lavoratori “contro-esodati”.

Super e iper ammortamento per favorire lo sviluppo dell'Industria 4.0. Diffusi i chiarimenti sui bonus

Per quali categorie di beni scattano i bonus super e iper ammortamento? Quali tipologie di investimento premiano e a quali condizioni? Quali i termini temporali di riferimento, le

scadenze e a favore di quali soggetti? Sono questi alcuni dei quesiti che trovano risposta nella circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 redatta congiuntamente da Agenzia delle Entrate e Ministero dello Sviluppo Economico. Il documento di prassi fornisce chiarimenti sulle misure fiscali introdotte per dare impulso all'ammodernamento delle imprese e alla loro trasformazione tecnologica e digitale. In particolare, la Legge di Bilancio 2017 ha previsto la proroga del super ammortamento e ha introdotto l'iper ammortamento, una maggiorazione del 150% del costo di acquisizione di determinati beni ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Nella circolare, inoltre, vengono fornite indicazioni sull'ulteriore maggiorazione del 40% sul costo di acquisto di beni strumentali immateriali (tra cui, alcuni software, sistemi IT e attività di system integration), prevista sempre dalla Legge di Bilancio per i soggetti che beneficiano già dell'iper ammortamento.

Nuova Sabatini: al via la possibilità di presentare le domande per il contributo maggiorato

Con decreto direttoriale 16 febbraio 2017, recante: «Fissazione del termine per la presentazione delle domande d'accesso ai contributi per l'acquisto da parte di piccole e medie imprese di impianti, macchinari e attrezzature finalizzati alla realizzazione di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti»

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2017, fissato il termine del 1° marzo 2017 a partire dal quale le imprese possono presentare domanda per usufruire del contributo maggiorato.

Studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati: approvate le modalità attuative per lo sconto una tantum di 1.000 euro per l'acquisto dello strumento musicale nuovo

Arrivano le indicazioni per gli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati che vogliono usufruire del contributo una tantum di 1.000 euro per l'acquisto di un nuovo strumento musicale, coerente con il corso di studi, previsto dall'art. 1, comma 984, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016). Con il provvedimento approvato, l'Agenzia delle entrate illustra come ottenere l'agevolazione e chiarisce le modalità con cui i venditori possono recuperare, tramite credito d'imposta, lo sconto riconosciuto agli acquirenti.